REGOLAMENTO (CEE) N. 149/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1527/73 e del regolamento (CEE) n. 2043/75 per quanto concerne la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nei settori del pollame e delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76 [2], in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 [4], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

considerando che la recente evoluzione del mercato delle uova e del pollame ha evidenziato la necessità di una migliore informazione della Commissione per quanto concerne, in particolare, i quantitativi di prodotti del settore del pollame per i quali sono state presentate domande di titoli di fissazione anticipata della restituzione ; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1527/73 della Commissione [5] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1188/77 [6] ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di fissazione anticipata della restituzione per taluni prodotti del settore del pollame, occorre disporre che i titoli di fissazione anticipata chiesti per questi prodotti vengano rilasciati soltanto dopo un termine di cinque giorni lavorativi, affinché si possa meglio valutare la situazione del mercato ed adottare, se del caso, le misure appropriate in ordine alle domande pendenti ;

considerando che è inoltre necessario conoscere esattamente la destinazione dei prodotti del settore del pollame per i quali sono state presentate domande di titoli di fissazione anticipata ; che è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2043/75 della Commissione [7] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1527/73 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— prima del dieci di ogni mese, l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni, rilasciati nel mese civile precedente, per l'esportazione dei prodotti del settore delle uova di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73,

— il mercoledì e il venerdì di ogni settimana l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni, richiesti successivamente all'ultima comunicazione, per l'esportazione dei prodotti del settore del pollame di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73. Tuttavia, nella comunicazione recante la data del mercoledì 30 gennaio 1980 sono indicati i titoli di fissazione anticipata rilasciati o richiesti dal 1° al 29 gennaio 1980 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2043/75 è modificato come segue :

1. È aggiunto il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1bis*

I titoli di fissazione anticipata per i prodotti del settore del pollame sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché durante tale periodo non siano adottate misure particolari ».

---

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 12.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(4) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.
(5) GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 138 del 4. 6. 1977, pag. 12.
(7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 12.

2. È aggiunto il seguente articolo 2 bis :

« *Articolo 2 bis*

Per i prodotti del settore del pollame, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 13 l'indicazione del paese di destinazione.

Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1980.

Il presente regolamento si applica fino al 31 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente